

**mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.**

ROMA - Anno VIII - n. 7 - 8 - 9
Ottobre - Novem. - Dicem. 1984
Sped. in abb. post. gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

Fai conoscere l'Associazione;
"Kirner", al collega più caro:
TE NE SARA' GRATO

ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Nei giorni 16 e 17 dicembre si voterà per il rinnovo dei Consigli provinciali, distrettuali e di istituto.

Le « grandi » organizzazioni sindacali della scuola già hanno iniziato a dar fiato alle loro trombe, cercando di presentarsi come gli unici interlocutori della categoria. La stessa polemica che immediatamente si è accesa tra il cosiddetto autonomo e i confederali lascia intendere che si vuole proporre alla categoria una scelta esclusiva tra i due schieramenti.

Il settimanale « Scuola » fin dal 17 novembre apre le ostilità attaccando i confederali nei due articoli firmati di prima pagina. Pensiamo sia nostro dovere mettere in guardia i colleghi nei confronti di questo gioco, che finora ha gravemente danneggiato la categoria.

Esistono infatti anche i sindacati aderenti alla F.I.S., che sono firmatari del contratto, hanno dimostrato una significativa presenza in occasione delle elezioni del C.N.P.I. e sono gli unici veramente autonomi e indipendenti, come dimostra il comportamento iugulatorio del Ministero P. I. nei loro confronti.

Le « grandi » organizzazioni sindacali hanno praticamente monopolizzato gli esoneri sindacali, hanno un bilancio annuo di miliardi di lire, ma evidentemente si sono lasciate prendere la mano dai problemi della loro gestione interna, abbandonando i problemi della categoria.

La legge finanziaria, ad esempio, nei confronti del rinnovo contrattuale fissa dei limiti entro i quali non trovano spazio neppure gli attuali automatismi. Ed ecco che, leggendo gli organi di stampa confederali, troviamo proposte tendenti a eliminare progressivamente tali automatismi, valorizzando le « benemeritenze » individuali che poi, in pratica, saranno individuate in quella partecipazione ai corsi di aggiornamento (magari gestiti dagli stessi sindacati) che non potranno dare risultati più apprezzabili di quelli ottenuti con gli ormai famosi corsi abilitanti.

Siccome è noto a tutti che la parte economica del contratto viene praticamente gestita dai soli sindacati confederali, le prospettive non sono certamente allettanti.

Si dirà che c'è la crisi economica, che il problema riguarda tutti i lavoratori ecc.; prendiamo allora problematiche specificatamente scolastiche, nei confronti delle quali le responsabilità sono ineludibili.

Sul grande tema della riforma della scuola secondaria superiore abbiamo registrato prese di posizio-

ne « politiche » (rifiuto dell'intero progetto, potenziamento della formula unitaria, passaggio dell'istruzione professionale alle regioni) mentre soltanto da parte dei sindacati aderenti alla FIS sono state avanzate puntuali richieste di modifiche su punti qualificanti, relativi alla gestione della scuola (richieste in gran parte accolte, come diciamo in altra parte del giornale).

La fallimentare gestione del sindacalismo scolastico da parte dei sindacati « maggioritari » risulta tuttavia più evidente dai problemi di gestione della scuola e del suo personale. Essi hanno assistito, senza battere ciglio, non solo allo smantellamento di una grande conquista sindacale della fine degli anni sessanta (l'incarico a tempo indeterminato) ma anche al successivo accanimento nei confronti dell'intera categoria dei non di ruolo, ridotti tutti a supplenti e, in parte, non pagati durante l'estate (una conquista dei primi anni del dopoguerra).

Per quanto riguarda il numero degli alunni per classe non soltanto non ha trovato applicazione una norma di legge degli anni 70, ma si sta calpestando ogni limite, come è a tutti noto.

Nei confronti degli handicappati, per i quali, sempreché non si tratti di casi gravissimi, si dovrebbe procedere alla « integrazione » e non già all'inserimento selvaggio, nulla praticamente si è ottenuto.

Nulla ugualmente si è ottenuto

(Continua in quarta pagina)

Non pensa al fisco

21 novembre 1984: sciopero generale in appoggio al « pacchetto Visentini »; nell'intervallo tra la proclamazione e l'effettuazione dello sciopero spunta la questione della Confindustria che non vuole pagare il secondo punto di contingenza e così, con grande disinvoltura, l'appoggio al progetto governativo viene associato alla protesta contro la Confindustria.

I sindacati confederali della scuola naturalmente partecipano a questa azione di sciopero anche se essa, da un lato, appoggia una iniziativa del proprio datore di lavoro e, d'altro lato, protesta contro l'iniziativa di un altro datore di lavoro, che nulla però ha a che fare con la scuola.

Anche nel « fondo » parliamo di strani comportamenti sindacali, ma questa perla la vogliamo incastonare a parte. I sindacati che hanno promosso lo sciopero ritengono, evidentemente, che la normativa fiscale sia di loro competenza, dato che, in materia, hanno promosso questa azione.

Ci si domanda pertanto come mai,

Le funzioni dell'organo provinciale

Riportiamo l'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, che non ha subito modifiche negli anni seguenti:

Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni;
d) formula al Ministro per la pubblica istruzione e alla Regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo

studio, nonché di educazione permanente;

e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

f) determina i criteri generali per la utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole;

g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sul trasferimento d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle

relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;

m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporle.

Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativa scuola materna, elementare e media.

Salvo che non sia diversamente disposto sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.

Lo SNALS - Le tre ore - la "questione morale"

Abbiamo sotto gli occhi i numeri 34 e 35 della « Scuola » periodico dello SNALS e gli articoli di fondo a firma del prof. Nino Gallotta.

Nel n. 34 del giornale il prof. Gallotta chiarisce (?) e conclude(?) una polemica esplosa nel Consiglio Nazionale della P. I. specie tra i rappresentanti dello SNALS e quelli dell'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) sul parere dovuto da parte del Consiglio stesso ai nuovi programmi della scuola elementare predisposti dalla Commissione presieduta dal sen. Fassino. Mentre lasciamo ai colleghi dell'UCIIM la risposta

da dare al « doveroso chiarimento » del prof. Gallotta, ci preme in questo momento come diciamo nel titolo sottolineare i contenuti ed i termini dell'altro articolo del prof. Gallotta « La questione morale delle tre ore ». E' da un po' di tempo che sulla stampa nazionale e a livello di opinione pubblica si registrano prese di posizione delle forze politiche (partiti, sindacati, mass-media) sul problema morale.

E' evidente che a seconda della emergenza del momento arresti di magistrati, collusioni fra politici e mafia o camorra, il varo di misure fiscali da parte del governo, il problema della moralità pubblica si ripropone con sempre maggior insistenza. Ma è anche vero che riproporre su qualunque fatto e ad ogni pie' sospinto questo « leit motiv » significa a nostro parere svilirlo e ridurlo a piccola cosa.

Ci spieghiamo:

il problema delle tre ore di lezione in più previste dall'art. 17 della legge n. 270/1982 non è un fatto nuovo e a suo tempo sia i Confederali che lo SNALS fecero ben poco per evitarlo. Ma in questa sede ci preme sottolineare che il voler accostare questo problema (tre ore) all'altro (questione morale) sia pur attraverso un'evidenziazione dell'attività del governo « caparbiamente ostinato in una politica fatta di improvvisi colpi di mano e repentine incursioni piratesche » significa ingigantire il primo problema e ridurre il secondo e quindi in ultima analisi svilire proprio la questione morale. Avremmo capito queste affermazioni che abbiamo ripreso dall'articolo del prof. Gallotta, in un contesto di critica all'azione di governo molto più ampia e con un esempio più attinente come l'intervento governativo sul problema delle cosiddette « pensioni baby » quando effettivamente si adoperò uno strumento « il decreto legge » per legiferare su una materia che necessita come i fatti dimostrano (l'attuale pro-

getto sul riordino delle pensioni di iniziativa del ministro De Michelis di tempi lunghi e di cautela.

Ma la « perla » dell'articolo in questione è là dove si afferma che « la vertenza sulle 3 ore assume per noi valenze e caratteristiche di un rigoroso impegno morale, contro l'immoralità politica di un decisionismo arrogante e unilaterale che stravolge le regole fondamentali di una democrazia rappresentativa basata sul rispetto dei diritti individuali e delle legittime rappresentanze sociali ».

Preliminarmente osserviamo che la affermazione sul « decisionismo arrogante e unilaterale » fa parte di una polemica di ben noti ambienti contro il governo a guida socialista mentre la norma sulle « tre ore » è stata varata da un governo con presidente del Consiglio repubblicano (Spadolini) con un ministro alla P.I. democristiano (Bodrato), ma a parte questa considerazione ci saremmo aspettati che un « fiume » di termini così altisonanti e ad effetto come « immoralità politica » regole di una democrazia rappresentativa « diritti delle legittime rappresentanze sociali » (leggi sindacati - n. d. r.) fosse adoperato per spiegare ai colleghi e all'opinione pubblica altri e ben più gravi problemi.

Vi è poi anche da osservare che alla sequenza dei vocaboli e delle frasi ad effetto di cui dicevamo sopra manca un riferimento alla difesa del pluralismo; dimenticanza o reticenza?

Per il momento ci preme sottolineare il contrasto fra l'enfasi adoperata per la questione morale delle tre ore dal Segretario generale dello SNALS e un'assoluto silenzio su problemi ben più gravi (cosa che ci ripromettiamo di chiarire nel prossimo numero del giornale).

Dobbiamo dedurre che questo atteggiamento sia frutto di una scelta ben precisa dettata dall'esigenza di non disturbare il « manovratore ».

Agostino Scaramuzzino

M. G.

I trasferimenti

Con O. M. n. 320 del 27 ottobre 1984 sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni all'ordinanza « permanente » (n. 46 dell'8 febbraio 1984), relativa ai trasferimenti.

ART. 3.
da inserire dopo il quarto comma).
Le operazioni relative ai trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo speciale presso gli Istituti Penitenziari e degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori del minorati della vista e presso gli Istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico per ciechi, nonché quelle relative ai trasferimenti degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli Istituti per ciechi, vengono effettuate manualmente dai competenti Provveditorati agli Studi.

ART. 5.
E' sostituito dal seguente.
Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica-aggiuntiva, a quelli trasferiti per compensazione a decorrere dall'anno scolastico in corso nonché a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento e di passaggio contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva.

Al fini dei trasferimenti i docenti trasferiti per compensazione e quelli nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede.
I predetti docenti, qualora non ottengano nessuno dei movimenti richiesti, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti e i passaggi con precedenza rispetto agli altri docenti aventi titolo all'immissione in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti.

I trasferimenti interprovinciali dei docenti da immettere in ruolo ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge n. 270-1982 sono disciplinati dal successivo titolo II.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi concernenti i passaggi di cattedra non si applicano ovviamente ai docenti delle scuole materne ed elementari, così come non si applicano ai docenti delle scuole elementari quelle relative ai docenti da immettere in ruolo.

ART. 7.
Alla fine del sesto comma aggiungere:
« , anche se le predette domande contengono preferenze riferite ad altre province ».

ART. 8.
Il 19° comma deve essere modificato nel modo seguente:
I docenti della scuola materna, elementare e di istruzione secondaria di I grado, che chiedono di fruire della precedenza assoluta prevista nell'art. 6, ultimi tre commi, devono contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.

(segue un quart'ultimo comma da inserire).

I docenti di ruolo della scuola media, in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Tutti gli altri docenti di ruolo della scuola media, in attesa di sede definitiva, possono esprimere, in alternativa, preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso.

E' preclusa, quindi, la possibilità di esprimere, contemporaneamente, preferenze relative a posti di sostegno e a classi di concorso.

ART. 10.
Ultimo comma, eliminare: « ... ovviamente, a partire dall'ultimo iscritto ».

ART. 11.
Sono soppressi i commi 3° e 4°.

ART. 12.
Riassorbimento dei docenti di scuola materna ed elementare titolari della dotazione organica aggiuntiva e trasferimenti interprovinciali

Premesso che l'organico provinciale è formato da posti di organico-sede e posti di dotazione aggiuntiva (rispettivamente articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270), per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di

trasferimento i posti di dotazione organica aggiuntiva da attribuire a ciascuna provincia sono determinati secondo i criteri indicati, in particolare, dal settimo comma del citato articolo 13 della legge n. 270-1982, procedendo al riassorbimento delle unità di organico eventualmente eccedenti.

A tal fine i provveditori agli studi dovranno tener conto dei seguenti valori:

A) numero degli insegnanti di ruolo titolari di posto di tipo comune, ivi compresi, ovviamente, i titolari su posto di dotazione organica aggiuntiva;

B) numero degli insegnanti di ruolo a qualsiasi titolo, attualmente in attesa della sede di titolarità (es.: personale immesso in ruolo ex lege n. 270-1982 ancora senza sede, vincitori del concorso attualmente in sede provvisoria, ecc.);

C) per la scuola materna, limitatamente all'anno scolastico 1984-85, numero del personale da immettere in ruolo con decorrenza 1° settembre 1984, ai sensi delle Ordinanze Ministeriali n. 353 del 21 dicembre 1983, e n. 347 del 19 dicembre 1983;

D) totale dei posti accantonati per i concorsi con riferimento all'art. 19 della legge n. 270-1982;

E) numero dei soli posti dell'organico-sede di tipo comune definito per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.

La dotazione organica aggiuntiva di ciascuna provincia è determinata dalla differenza tra il totale delle unità di personale indicato alle precedenti lettere A), B), C), D), in carico nella provincia, eventualmente incrementato dal numero delle unità di personale perdenti posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non possono essere trasferiti d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente, ed il numero dei posti di organico-sede di cui alla citata lettera E).

Ai fini del computo di cui al presente articolo si dovrà tenere conto delle eventuali disponibilità determinatesi nella provincia medesima a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) intervenute e comunicate, a cura di ciascun Provveditore, al centro elaborazione dati di questo Ministero, nel termine perentorio del 25 marzo per la scuola materna e del 25 aprile per la scuola elementare.

Il numero dei posti della dotazione organica aggiuntiva determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce il numero massimo entro il quale possono essere disposti i trasferimenti provinciali sui posti della dotazione aggiuntiva medesima eventualmente vacanti o che si dovessero rendere tali nel corso ed a causa dei movimenti stessi.

Qualora il numero degli insegnanti titolari su posto di dotazione organica aggiuntiva sia pari a zero (perché il totale delle unità di cui ai punti A), B), C), del primo comma del presente articolo è pari o inferiore a quello dell'organico-sede, di cui alla lettera E) del citato primo comma), i trasferimenti interprovinciali sono effettuati sul 50 per cento dei posti eventualmente disponibili, dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente settimo comma del presente articolo, nonché quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio (2). A tali posti si aggiungono quelli che si dovessero rendere disponibili per effetto del trasferimento in altra provincia dei titolari.

La determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive viene effettuata secondo i criteri di cui ai precedenti commi fino a quando non si verifichino le condizioni per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 270-1982.

L'accantonamento di cui al presente comma dovrà essere effettuato indistintamente solo su posti di tipo comune.

La riserva e l'indisponibilità di detti posti sono riferite al numero dei posti e non anche alla disponibilità delle sedi.

L'eventuale trasferimento, a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato a posto di tipo comune, pur non alterando il numero dei posti globalmente accantonati, ne può variare la tipologia. Pertanto, al termine dei movimenti, pur avendo effettuato accantonamenti solo

sulla tipologia di posto comune, potranno di fatto risultare accantonamenti anche di posti di tipologia diversa.

Qualora il numero dei posti da accantonare sia superiore al numero dei posti di tipo comune inizialmente disponibile, non sarà consentito l'ingresso nella provincia su posto comune fino a quando, a seguito di eventuali trasferimenti in uscita dalla provincia medesima non si venga a determinare una disponibilità positiva.

Premesso quanto sopra, i trasferimenti interprovinciali saranno effettuati con le seguenti modalità:

— qualora il totale dei posti di dotazione organica aggiuntiva da attribuire alla provincia sulla base di quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo sia superiore al 5 per cento dell'intero organico-sede determinato per l'anno scolastico in riferimento, le unità di organico eccedenti il predetto 5 per cento devono essere numericamente riassorbite nel corso del movimento. Pertanto potranno disporsi i trasferimenti in ingresso nella provincia su posti di tipo comune solo se verrà trasferito dalla provincia medesima un numero di insegnanti titolari su posto di tipo comune superiore.

I trasferimenti su posto di tipo speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato, potranno essere effettuati nel limite del 50 per cento del totale dei posti delle predette tipologie, disponibili all'inizio delle operazioni dei trasferimenti e che siano rimasti tali dopo la prima e seconda fase dei movimenti. A tali posti si aggiungono quelli delle medesime tipologie che si dovessero rendere disponibili per effetto del trasferimento in altra provincia dei titolari;

— qualora il totale dei posti di dotazione organica aggiuntiva da attribuire alla provincia sulla base di quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo sia pari ovvero inferiore al 5 per cento dell'intero organico-sede non è necessario procedere ad alcun riassorbimento. In tali ipotesi, pertanto, ad ogni trasferimento disposto in uscita dalla provincia di un titolare di posto di tipo comune ne può corrispondere uno in ingresso nella provincia medesima, su tale tipologia di posto.

I trasferimenti su posto di tipo speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato, potranno essere effettuati nel limite del 50 per cento del totale dei posti delle predette tipologie, disponibili all'inizio delle operazioni dei trasferimenti e che siano rimasti tali dopo la prima e la seconda fase dei movimenti. A tali posti si aggiungono quelli delle medesime tipologie che si dovessero rendere disponibili per effetto del trasferimento in altra provincia dei titolari;

— qualora, infine, il numero dei posti di dotazione organica aggiuntiva della provincia sia pari a zero (perché il totale delle unità di cui ai punti A), B), C), del primo comma del presente articolo è pari o inferiore a quello dell'organico-sede, di cui alla lettera E) del citato primo comma), i trasferimenti interprovinciali sono effettuati sul 50 per cento dei posti eventualmente disponibili, dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente settimo comma del presente articolo, nonché quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio (2). A tali posti si aggiungono quelli che si dovessero rendere disponibili per effetto del trasferimento in altra provincia dei titolari.

La determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive viene effettuata secondo i criteri di cui ai precedenti commi fino a quando non si verifichino le condizioni per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 270-1982.

(1) Ovviamente non si dovrà procedere ad alcun accantonamento per gli insegnanti titolari di posti di dotazione organica aggiuntiva.

(2) La riserva del 50 per cento è riferita solo al numero dei posti e non anche alla loro tipologia. Quest'ultima, pertanto, dipenderà dalla qualità dei posti occupati nel corso dei trasferimenti.

Art. 17.
Anzianità di servizio
Al primo comma aggiungere l'espres-

sione:
« ... ovvero con certificato di servizio », al secondo comma finire nel modo seguente:

« ... con esclusione di quella derivante dalla restituzione in integrum operata a seguito di un giudicato ».

al decimo comma il terzo periodo va così modificato: « si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, soppressa o fusa al fine

ART. 23.
Il primo comma è sostituito dal seguente:

Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, incluso il trasferimento annuale di cui al titolo IV della presente O. M. gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento, o nel termine di 60 giorni dalla medesima data, possono proporre rispettivamente ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione o ricorso giurisdizionale al T.A.R.

Aggiungere il seguente ultimo comma:

Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

ART. 27.
E' soppresso.

ART. 28.
(sesto comma).
Iniziare il sesto comma con:

« In tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all'art. 6, terzultimo comma, della presente ordinanza e, in subordine, quelli trasferiti nell'ultimo triennio per soppressione di posto... ».

(nono comma).
Di seguito al nono comma, aggiungere: « Anche in tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all'art. 6, terzultimo comma, della presente ordinanza ».

ART. 31.
NOTA 1) Deve essere sostituita con: « Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970-75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente trasferimento ».

ART. 32.
NOTA 2). « Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970-1985 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente trasferimento ».

Sono soppressi gli articoli: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

ART. 45.
Assegnazioni definitive di sede
Sostituire i primi tre commi nel modo seguente:

« Effettuati i trasferimenti, il Provveditore agli Studi assegnerà la sede di titolarità agli insegnanti che si trovano tuttora in sede provvisoria secondo il seguente ordine:

a) insegnanti trasferiti per compensazione per l'anno scolastico precedente a quello per il quale vengono disposti i trasferimenti e, in subordine quelli che, trasferiti per compensazione per l'anno scolastico per il quale è disposto il movimento medesimo, ne abbiano fatto richiesta a norma del precedente articolo 24.

Limitatamente a questi ultimi, l'assegnazione della sede di titolarità è subordinata all'esistenza di posti disponibili dopo che sia stato detratto il numero dei posti occorrenti per l'effettuazione delle operazioni di cui ai successivi punti b) e c);

b) insegnanti che sono risultati vincitori del concorso per esami e titoli di cui alla O. M. n. 272 del 3 settembre 1982, con decorrenza 1° settembre 1984, che si trovano tuttora in sede provvisoria;

c) insegnanti immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 1984 di cui alla O. M. 20 luglio 1984, che si trovano tuttora in sede provvisoria.

Il numero dei posti da utilizzare per le operazioni di cui alle precedenti lettere a), limitatamente al solo personale trasferito per compensazione all'anno scolastico precedente a quello per il quale si dispongono i movimenti b), c), dovrà essere preventivamente accantonato ai sensi del precedente art. 12 ».

Gli ultimi due commi rimangono invariati.

ART. 46.
Nel secondo comma dopo le parole « che ha chiesto e non ottenuto il trasferimento » inserire:

« , incluso il trasferimento annuale di cui al Titolo IV della presente O.M.: nono comma, eliminare: lettere a), b) c) d) e). Inserire il seguente ultimo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche al personale titolare di posto D.O.A.

ART. 49 (comma primo)
Inserire dopo le parole « organico di fatto » le parole « ... di cui all'O. M. 14 luglio 1984 ».

(ultimo comma).
In nessun caso è consentito chiedere l'assegnazione provvisoria su posto delle dotazioni organiche aggiuntive.

ART. 55.
settimo comma: sesta riga: dopo la parola « più comuni » mettere la virgola e inserire « tenendo presente la tabella di vicinanza ».

ART. 64.
quinto comma, dopo il punto inserire: « In tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all'art. 6, terzultimo comma, della presente Ordinanza ».

Terzultimo comma, continuare dopo il punto: « Anche in tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all'art. 6, terzultimo comma, della presente Ordinanza ».

ART. 65.
Nota 1) deve essere sostituita con: « Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970-1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente trasferimento ».

ART. 68.
Primo comma, finire dopo la parola « disciplinati » « con la presente Ordinanza ».

ART. 70.
Nel primo comma dopo le parole « abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento » inserire: « , incluso il trasferimento annuale di cui al Titolo IV della presente O.M. ».

Inserire il seguente ultimo comma: « Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche al personale titolare di posto D.O.A. ».

ART. 78.
E' così modificato: primo comma punto 1 si cancellano le parole « e dei docenti di ruolo trasferiti per compensazione per l'anno scolastico in corso ». Si aggiunge il seguente punto 2): 2) Trasferimenti dei docenti di ruolo in attesa di sede definitiva (art. 8 quarto ultimo comma).

(punti 2, 3, 4 e 5 diventano rispettivamente 3, 4, 5, 6).

Il punto 4 è così modificato: 5) Trasferimenti suppletivi interprovinciali dei docenti non di ruolo non licenziabili ai sensi della legge n. 270-1982.

ART. 83.
E' così modificato: I trasferimenti nell'ambito della stessa scuola dal corso diurno al corso serale e viceversa saranno disposti secondo l'ordine e la precedenza di cui all'art. 86.

ART. 85.
L'ultimo comma è così modificato: A puro titolo indicativo, al fine di fornire agli interessati informazioni utili per la compilazione delle domande di trasferimento, nel B.U. contenente l'elenco delle scuole medie sono evidenziate le scuole che si prevede attenderanno, anche in una sola classe, il tempo prolungato.

ART. 87.
E' parzialmente soppresso il settimo comma dell'art. 87 dalle parole « e sulla base... » alla fine del comma. L'ultimo comma è soppresso.

ART. 88.
Trasferimenti a domanda
L'ultimo comma è parzialmente modificato nel senso che è soppressa la frase: « fatto salvo quanto precisato all'art. 11 circa i docenti titolari sul L.A.C. i quali non dovranno pertanto compilare la relativa casella del modulo domanda ».

Nella frase seguente va tolta la parola « neanche ».

ART. 89.
E' preceduto dai seguenti: primo, secondo e terzo comma:

I posti di sostegno possono essere assegnati solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento.

A partire dall'anno scolastico 1985-86 l'accesso ai posti di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio in detti posti. Tale obbligo di permanenza sussiste parimenti per tutti i docenti che hanno conseguito l'assegnazione definitiva di sede su posti di sostegno dall'anno scolastico 1984-85, tranne che per i docenti che vi abbiano ottenuto il trasferimento per l'anno scolastico 1984-85.

Gli insegnanti titolari di posto di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza possono chiedere il trasferimento solo per posti della medesima tipologia.

ART. 93.
Il primo comma è sostituito dal seguente:

I docenti non di ruolo non licenziabili

(Continua in quarta pagina)

F. I. S.

Federazione Italiana Scuola

Via Lucullo, 4 - 00187 ROMA - Tel. 461969 4750005

La Federazione Italiana Scuola (FIS) si è costituita di recente per dare nuovo impulso al sindacalismo scolastico che sembra aver perduto, in questi ultimi anni, capacità di iniziativa.

I sindacati aderenti alla FIS vogliono restituire al sindacalismo scolastico la gestione di tutta la problematica che riguarda la scuola e il personale che in essa opera, superando la pretestuosa contrapposizione tra AUTONOMI e CONFEDERALI.

In particolare

DETERMINAZIONE delle condizioni del lavoro scolastico respingendo le imposizioni (tempo prolungato, tre ore di impegno settimanale aggiuntivo).

DEFINIZIONE di una nuova scuola secondaria superiore, che, tenendo conto dell'esperienza della classe docente, consenta lo svolgimento di un sereno e produttivo lavoro scolastico.

GESTIONE del rinnovo contrattuale, che non può essere automaticamente definito, nei suoi termini quantitativi, dalla legge finanziaria 1985-88.

Colleghi

per una più efficace partecipazione alla gestione della scuola
per un reale rinnovamento dei consigli scolastici provinciali
per un rilancio del sindacalismo scolastico nelle singole province e nelle sedi centrali,

votate le liste presentate dai sindacati aderenti alla F.I.S.

Associazione Naz. Sindacale Insegnanti Tecnici e Libere Attività Complementari - CISAL-Scuola
Federazione Lavoratori Scuola - Sindacato Sociale Scuola - Unione Naz. Arte, Musica, Spettacolo
Unione Scuola Italiana (Sindacato Nazionale Scuola Media - Sindacato Naz. Scuola Primaria)

TRASFERIMENTI

(continua in seconda pagina)

educazione fisica e di educazione musicale di cui agli articoli 43 e 44 legge n. 270.1982 possono chiedere trasferimento per provincia diversa da quella di appartenenza nel territorio del precedente art. 7. La detta domanda di trasferimento deve essere redatta in carta semplice e conformità all'allegato 1/3 modello secondo le istruzioni di cui al regolamento e contenere le indicazioni di generalità e della posizione della dell'interessato, della classe di concorso per la quale consegnerà la posizione in ruolo e dell'istituto presquale il medesimo presta servizio corrente anno scolastico.

ultimo comma sopprimere le parole «e all'eventuale superamento del corso non si valuta».

ART. 74.
Soppresso il terzo comma. Il quarto comma sono sopresse le parole: «nell'ambito di ciascuna delle fasce sopraindicate».

ART. 95.
TITOLO IV
Trasferimenti annuali

ART. 120.
Ottavo comma, aggiungere, continuando dopo il punto: «L'anno scolastico in corso non si valuta».

ART. 124.
Nel primo comma dopo le parole «di istruzione secondaria» inserire «di I e».

ART. 125.
Destinatari del trasferimento annuale

ART. 126.
Sedi disponibili

ART. 111.
Il primo comma è sostituito dal seguente:

ART. 112.
Il terzo comma è soppresso.

ART. 113.
Al quarto comma sono sopresse le parole: «e, per i docenti di ruolo, allo eventuale superamento del periodo di prova».

ART. 114.
Al quarto comma sono sopresse le parole: «nell'ambito di ciascuna delle fasce sopraindicate».

ART. 115.
Il quinto comma è così sostituito.

ART. 116.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutabili i titoli di cui al titolo II (esigenze di famiglia).

ART. 117.
TITOLO IV
Trasferimenti annuali

ART. 118.
I docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica aggiuntiva, possono partecipare, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 luglio 1984, n. 326, al trasferimento annuale qualora abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitiva o il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo o il trasferimento per compensazione.

ART. 119.
Non partecipa al trasferimento annuale il personale docente la cui posizione di stato, ai sensi del successivo articolo 126, determina la disponibilità della cattedra ai fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerarsi nulla.

ART. 120.
Sono invece ammessi a partecipare al trasferimento annuale — facendone ovviamente esplicita richiesta — i docenti trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che hanno prodotto domanda di trasferimento definitivo e non sono stati soddisfatti.

ART. 121.
La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati, barrando l'apposita casella del modulo di trasferimento, contestualmente alla richiesta di trasferimento definitivo a domanda.

ART. 122.
Sono disponibili, ai fini del trasferimento annuale, i posti di organico-sede, lasciati di fatto vacanti ai titolari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

ART. 123.
a) utilizzazioni disposte ai sensi del decimo comma dell'art. 14 della legge 270.82;

ART. 124.
b) comandi previsti da decreti delegati e da leggi speciali;

ART. 125.
c) esoneri sindacali;

ART. 126.
d) collocamento fuori ruolo per destinazione all'estero e ad altro titolo, che non comporti la perdita della titolarità;

ART. 127.
e) esoneri per incarichi nei paesi in via di sviluppo;

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento.

Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguita ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

I docenti trasferiti sulle disponibilità di cui all'articolo 126 della presente O.M. mantengono la titolarità delle sedi di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni permanenti dettate nell'O.M. 14 luglio 1984.

La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini del trasferimento annuale, è suscettibile di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

ART. 127.
Proroga

I trasferimenti effettuati sulle disponibilità previste dal precedente art. 126 hanno una validità limitata all'anno scolastico cui si riferisce l'effettiva vacanza.

Quando la vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico il trasferimento annuale viene prorogato d'ufficio. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

SCUOLA E LAVORO - Direttore politico: Agostino Scaramuzzone - Comitato di redazione: M. Beatrice, P. De Bella, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direttore responsabile: Giuseppe Ciaramarconi - Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Tel. 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 17010 del 14 novembre 1977 - LITO TIP «82» s.r.l. Via Pacetti, 7 - Tel. 33.85.174 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

La F.I.S. per la riforma

Nel «fondo» e nel manifesto parliamo della riforma della secondaria superiore e della necessità che i rappresentanti dei docenti facciano sentire la loro voce.

Per dimostrare che la FIS ha validamente operato in questo campo, ricordiamo che in data 13 novembre 1982 il Segretario Generale della FIS, Prof. Ghio, si è incontrato con il Sen. Buzzi, allora Presidente della commissione istruzione del Senato e successivamente gli ha fatto pervenire un pro-memoria, pubblicato nel «Rinnovamento della Scuola» del 15 gennaio 1983.

Tale pro-memoria, articolato in undici punti, conteneva richieste di modifiche che sono state quasi interamente accolte.

Eccole in sintesi:

— sviluppo differenziato delle discipline dell'area comune, in rapporto all'indirizzo prescelto;

— migliore definizione della pratica di lavoro, la cui determinazione deve competere al consiglio di classe anziché al collegio dei do-

centi;

— contenimento dell'area comune, che non può abbracciare tutto lo scibile;

— eliminazione dell'equivoco derivante dall'uso dei termini «filosofia» e «scienze umane»;

— adeguata disciplina delle attività elettive e non obbligatorietà delle medesime;

— eliminazione dell'anticipo dell'obbligo scolastico;

— diversa formulazione delle norme relative all'esame di maturità (attualmente rinviato);

— norme vincolanti nei confronti del personale non docente dipendente degli enti locali;

— introduzione del «ciclo breve» avente carattere formativo.

Le condizioni del lavoro scolastico sono fondamentali per un sereno e produttivo assolvimento dei nostri compiti; la FIS, unica organizzazione che ha preso posizione sui singoli problemi sollevati dalla riforma, assicura il proprio impegno anche nelle successive fasi dell'iter parlamentare di questa legge.

Nomine in ruolo

Pubblichiamo la circolare telegrafica n. 342 del 16 novembre 1984.

Sono pervenuti numerosi quesiti intesi a conoscere se possono essere disposte nomine in surroga, con scorrimento relative graduatorie, dei docenti che, dopo aver conseguito ed accettato dal 10 settembre 1984 una nomina in ruolo per vincita di concorso ai sensi legge 326, accettino altra nomina avente medesima decorrenza giuridica ancorché conferita successivamente.

Chiariscisi al riguardo che trattasi, nel caso di specie, di opzione, da parte interessato, tra nomine aventi medesima decorrenza, con conseguente disponibilità giuridica della cattedra, precedentemente accettata e poi rinunciata dal 10 settembre 1984.

Da quanto sopra esposto consegue che debet procedersi in tali ipotesi ad conferire nomine per surroga ai docenti che seguono nelle graduatorie interessate.

Precisasi peraltro che, qualora trattasi di nomine conferite, at seguito vincita concorso, in istituti istruzione secondaria secondo grado che, come è noto, avvengono in ambito regionale et opzione successivamente esercitata determini disponibilità in provincie richieste da docenti con priorità rispetto at provincia di assegnazione, prima di procedere at scorrimento graduatorie, sovrintendenti avranno cura di riesaminare preferenze espresse dai docenti già nominati rettificando eventualmente assegnazioni alle provincie già disposte.

Ciò premesso si richiama tuttavia attenzione su divieto di spostamento del personale in data successiva at 20 ottobre 1984.

Pertanto personale docente che at atto nomina in ruolo disposta successivamente at data sopraindicata sia, at qualunque titolo, già in servizio, nella medesima o in altra provincia, permarrà per corrente anno scolastico — at condizione che ciò non pregiudichi compimento anno formazio-

ne previsto da art. 2, legge 270-1982 — nella sede di precedente servizio fermo restando, in caso di cambiamento di provincia, diritto at assegnazione sede definitiva nella nuova provincia.

Parimenti docenti che, at seguito rettifica nomina, vengano assegnati at altra provincia, secondo quanto previsto at precedente IV comma, continueranno at prestare servizio per corrente anno scolastico nella provincia di precedente assegnazione fermo restando che sede definitiva dovrà essere loro assegnata, in corso d'anno, nella provincia di nuova assegnazione.

Questo numero del giornale è stato concordato e stampato nel medesimo testo, per «Il Rinnovamento della Scuola» - «Scuola e Lavoro» - «FLS» - Il Sindacalismo autonomo per la Scuola.

Riserve di posti

Circ. n. 343 del 16-11-1984
Prot. n. 34041-840-FL.

At seguito dubbi interpretativi emersi, anche da quesiti di organi periferici questa Amministrazione, circa portata art. 9 ultimo comma - D.L. n. 463-1983 convertito in legge n. 638-83, questo Ministero habet rivolto apposito quesito at Ministero Funzione Pubblica.

Predetto Dicastero habet espresso avviso che disposizione introdotta da citato decreto legge, et cioè, divieto di attribuzione at altre categorie di riservisti dei posti non utilizzati per mancanza diretti beneficiari, debba essere applicata anche at settore pubblico, però limitatamente at procedure concorsuali, dovendosi ritenere che predetto decreto legge nulla ha innovato per quanto concerne assunzioni per chiamata diretta previste da art. 16, quinto comma, legge 482-1968, mai abrogato.

RECENSIONI

CARLO SANTONOCITO, «La funzione organizzativa del Capo d'Istituto» Ediz. UCIIM, Roma 1984, pp. 204, L. 12.000

La funzione organizzativa del Capo d'Istituto è della massima importanza, in quanto deve garantire che le varie attività si svolgano nell'ordine, nella legittimità e nel rispetto dei diritti di ciascuno.

La mancanza del «Testo unico» previsto dalla legge numero 477, del 1973, il volume «La funzione organizzativa del Capo d'Istituto» è un prezioso strumento offerto dal Preside Carlo Santonocito che nell'esercizio ormai biennale della funzione direttiva ha acquistato una rara e inusuale competenza in questo campo.

Il libro è destinato in primo luogo ai presidi in servizio e a quelli che si preparano a diventarlo, ma anche ai membri degli organi collegiali d'Istituto e territoriali, appartenenti alla categoria docente e non, come ad esempio i genitori.

È necessario che le richieste vengano presentate a UCIIM, Via Crescenzo, 5 00193 Roma.

Per i soci dell'Associazione Kirmer il prezzo è ridotto a L. 10.000, più le spese di spedizione.

Nella